

# Cultura, transizione ecologica e sviluppo sostenibile oggi e domani negli articoli 9 e 41 della Costituzione\*

Giovanni Maria Flick\*\*

## 1. Dalla “storia” alla “geografia” della cultura e della ricerca.\*

È stata certamente utile per l’evoluzione della “storia” del diritto – specialmente quello penale – la riflessione sui cambiamenti che si sono via via accumulati nella sua formazione come scienza. Penso in particolare alla progressiva acquisizione di conoscenze (come quelle derivate dalle neuroscienze). Hanno condotto alla integrazione di schemi e strumenti classici e tradizionali di giudizio (ad esempio i concetti di responsabilità, di imputabilità, di colpevolezza), a sostegno dell’accertamento che il giudice deve compiere con gli strumenti nati dalla filosofia classica e consolidata dalla logica cartesiana del *cogito ergo sum*. Potrebbero tuttavia – in una ulteriore evoluzione, allo stato temuta e rifiutata – sostituire quegli strumenti con altri nuovi, nati dalle più recenti acquisizioni scientifiche sul funzionamento della mente umana.

L’esperienza suggerisce perciò di proporre una riflessione simmetrica sulla “geografia” del diritto, soprattutto di quello penale, sull’estensione dei suoi territori e sui suoi confini – con particolare riferimento a quelli contigui dell’etica – di fronte alle novità della ricerca scientifica. Queste novità hanno quasi cancellato il rifugio dell’*hic sunt leones*, proposto dalla logica di fronte all’ignoto o all’indimostrabile.

Esplorare il contenuto e i confini del diritto e della norma penale rispetto all’etica nello spazio della ricerca, richiede innanzitutto il ricorso alla carta geografica, al manuale della convivenza, se non oggi della sopravvivenza in un contesto di disorientamento e di problemi: la Costituzione italiana.

Il primo passo da compiere è la verifica sullo spazio dedicato dalla Costituzione alla ricerca scientifica, sotto diversi aspetti: i contenuti di libertà ad essa garantiti; i limiti costituzionali alla sua attuazione; le responsabilità che ne nascono; la connessione ed il confronto con altri principi e diritti tutelati; gli stimoli alla sua promozione e sviluppo; gli eventuali interventi pubblici e privati a sostegno del suo esercizio.

La sequenza fra questi momenti è chiara ed esplicita – nell’articolo 9 della Costituzione – tra la *cultura*, di cui la Repubblica promuove lo sviluppo; la *ricerca* scientifica e tecnica (sia quella pura che quella applicata, ancorchè la loro distinzione appaia ormai usurata) che la Repubblica promuove;

9 novembre 2023

Battute, spazi inclusi: 47054

\* Bozza della relazione per il Convegno internazionale di studi sul tema "Scuola, università e ricerca: diritti, doveri e democrazia nello stato di cultura", Università degli Studi di Salerno – Comune di Cava de' Tirreni, 30 novembre 2023.

\*\* Presidente emerito della Corte costituzionale.

la tutela del *paesaggio* (*rectius*: dell'*ambiente*) e quella “*del patrimonio storico e artistico della Nazione*”.

Quella tutela è stata prima proposta dall'interpretazione dell'articolo 9 ad opera della giurisprudenza costituzionale e ordinaria e della dottrina; è stata poi raccolta da una modifica costituzionale dell'articolo 117 nel 2001, in tema di Stato e Regioni; è stata infine definita e ampliata dalla riforma degli articoli 9 e 41 nel 2022.

Quella sequenza non è casuale o dovuta soltanto a esigenze di sistema. Risponde ad una continuità logica: dalla cultura nasce la ricerca che a sua volta genera altre istanze di cultura; la comprensione e la connessione di entrambe (cultura e ricerca) sono legate e funzionali sia fra di loro, sia nel loro collegamento con il passato (il patrimonio culturale) ed il futuro (la progettualità e il destino dell'ambiente).

Riunire questi momenti in un modo unitario, che non consente frammentazioni, è essenziale per la formazione e la crescita della persona umana, nel contesto del personalismo sociale in cui si sviluppano la sua personalità e la sua pari dignità sociale, secondo gli obiettivi tracciati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Il carattere unitario di quel sistema complesso è reso evidente dalle distorsioni di una esperienza umana che si articola soltanto sulla nostalgia del passato o sul timore del futuro; o, peggio, sull'illusione del presente.

Una esperienza senza passato e senza futuro vive soltanto il *carpe diem* o il profitto dell'attimo fuggente. Si riflette nelle scelte della politica dell'oggi e subito, dell'economia finanziaria, della conoscenza e del linguaggio attraverso la rete, del rapporto con gli altri attraverso i *socials*.

Questa esperienza ha sostituito il vitello d'oro della lunga marcia degli ebrei verso la terra promessa con l'algoritmo d'oro e il totem del PIL; ha sostituito la democrazia con la sondocrazia e il cittadino con il consumatore; cerca di compensare la perdita del tempo, dello spazio e della comunicazione – componenti essenziali della nostra identità – con il “calcio minuto per minuto”, i *tweet*, la dimensione virtuale, Amazon o altre analoghe piattaforme.

È una esperienza che ha ben poco da spartire con lo sforzo, la pazienza, l'attenzione della ricerca, in ultima analisi la sua libertà: sia nell'esercizio paziente di essa, con un occhio al passato e alle premesse ed uno al futuro e ai risultati; sia nella sua traduzione concreta in termini di libertà della scienza in sé e del suo insegnamento.

La ricerca scientifica e tecnica e la scienza devono essere libere *da* condizionamenti in negativo: sia quelli pubblici e/o ideologici rappresentati da interferenze nella regolamentazione delle strutture

di ricerca; sia quelli privati rappresentati da risorse economiche finalizzate e vincolanti. Devono essere libere in positivo *di* ricevere stimolo e promozione, con i contributi pubblici finanziari a ricerche non produttive di profitti (penso, ad esempio, ai problemi legati alla ricerca di farmaci contro l'Alzheimer) o con quelli privati, purchè entrambi siano trasparenti.

Il secondo passo da compiere nella “esplorazione” sulla geografia del diritto alla ricerca è altrettanto importante: è il raffronto fra tutti i “principi fondamentali” affermati nella premessa della Costituzione. La sequenza fra cultura, ricerca, patrimonio storico-artistico e ambientale è collocata sullo stesso piano degli altri principi fondamentali come l'eguaglianza, la solidarietà, la pari dignità sociale, la libertà, la laicità.

Da un lato questa sistemazione pone in evidenza l'importanza dei principi e dei valori del sistema delineato dagli articoli 9 e 41, nel confronto con il significato e l'importanza degli altri principi fondamentali. Da un altro lato essa può portare a situazioni di conflittualità, quindi alla necessità di un equilibrio fra quei principi nel caso di una loro contrapposizione. È una situazione che può verificarsi ad esempio nel contrasto potenziale o effettivo della libertà di ricerca con il principio di eguaglianza, con quello di solidarietà o con il rispetto della pari dignità sociale, a proposito della sperimentazione a fini di ricerca e dei risultati di quest'ultima.

La casistica della ricerca; le numerose carte e convenzioni internazionali per la sua regolamentazione; le altrettanto numerose forme di *soft law* e di autoregolamentazione etica (come le linee guida recentemente elaborate dal CNR per l'integrità nella ricerca); suggeriscono di evitare la tentazione di un utilizzo della ricerca in una prospettiva “corporativa”. Sono tutte ricche di esemplificazioni e di regole anche minuziose per l'individuazione e l'attuazione dei principi fondamentali fra loro in potenziale contrasto; nonché per l'individuazione dei vincoli che ne discendono per la libertà di ricerca.

Rimane sempre in termini generali l'indicazione prioritaria proposta da Ulisse ai suoi compagni nell'avventura umana: “*fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza* (Divina Commedia, Inferno, XXVI, 119-120)”. È un binomio essenziale per cercare e per attuare quell'equilibrio in termini di conoscenza e coscienza, al di là della casistica in cui esso si sviluppa e viene eteroregolato in concreto.

È un binomio che va calato nella concretezza delle innumerevoli varianti di ogni vicenda umana. Deve mirare prima alla procedimentazione del confronto tra valori che all'astratta valutazione e gerarchia del loro contenuto, per evitare tentazioni di autoritarismo e dogmatismo non facili da respingere.

## 2. La domanda di cultura durante la recente pandemia.

La domanda di cultura ha subito un duro colpo con l'emergenza della pandemia: sia perché a torto è stata da molti considerata parte del "superfluo" come divertimento e distrazione; sia perché le modalità dell'accesso ad essa comportavano rischi e paura del contagio a causa della presenza fisica in luoghi pubblici durante il *lockdown*. Per contro, quelle modalità hanno comportato una crescita della lettura di libri e della domanda di cultura nel chiuso della casa e sulle piattaforme digitali.

Abbiamo cominciato a renderci conto tutti o quasi del valore della storia e della cultura per scoprire le loro conseguenze potenziali o effettive di egemonia tecnico-finanziaria che incide sulla democrazia, sul diritto, sulle radici e sulla identità di una comunità.

È il rischio di una conoscenza che produce un progresso definito da papa Francesco "regresso", ma non anche è necessariamente una responsabilità; può risolversi in istruzione e in erudizione, ma non necessariamente in educazione. Una conoscenza che incide soprattutto sulla formazione dei giovani e sulla loro preparazione alla vita e alla comunità; confonde l'etica con il moralismo, la maturità e la consapevolezza con l'erudizione spesso arida, noiosa, inutile e superflua. Soprattutto non si preoccupa della nostra responsabilità verso noi stessi, verso gli altri e verso la natura. Una responsabilità che nasce dal legame tra i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà (così l'articolo 2 della Costituzione).

Il silenzio di tutte le forze politiche sulla cultura e sul suo patrimonio, le sue necessità e i suoi problemi di fronte alle conseguenze della pandemia nelle campagne elettorali - come d'altronde il silenzio o la scarsa attenzione sui problemi della scuola e della giustizia - è la testimonianza più evidente di questa "indifferenza" di fronte a una risorsa essenziale per la partecipazione e l'inclusione sociale.

\*

## 3. La globalità del patrimonio culturale come bene comune e la guerra.

Le considerazioni che precedono assumono un significato di particolare attualità con riferimento alla guerra - dopo l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e dopo lo scontro tra il terrorismo di Hamas e la reazione di Israele - alla luce dell'appello ripetuto da papa Francesco: "*Chiedo in nome di Dio che si metta fine alla follia crudele della guerra... il vero fallimento della politica*".

È ormai acquisita la consapevolezza che il patrimonio storico-artistico è un patrimonio globale dell'umanità al pari del patrimonio ambientale. La geopolitica del bene comune è tale perché è comune a tutti il bisogno di estetica, di bellezza, di paesaggio, di ambiente.

Potremmo entrare in una logica diversa che ponga come primo articolo della Costituzione il tema

della bellezza o la gioia, per cui essa potrebbe aprirsi con: “l’Italia è fondata sulla bellezza”. Si tratterebbe però di una affermazione che non definisce cosa sarà l’Italia e cosa sia la bellezza; è una affermazione in contrasto con le troppe devastazioni del paesaggio da cui è segnato il nostro paese. Occorre non dimenticare mai il collegamento tra una teorizzazione non astratta e non fine a sé stessa e la concreta regolazione della realtà.

Invece è evidente e fondamentale la concretezza dell’articolo 9 della Costituzione, che va applicato e non solo enfaticamente enunciato; e che fonda una cultura ben più ampia per l’ambiente naturale ed umano. Tuteliamo il passato, il patrimonio storico e artistico per costruire il futuro e il patrimonio ambientale attraverso la chiave e lo strumento della cultura. Soprattutto quest’ultima consente di capire l’importanza di entrambe le dimensioni e di collegarle per vincere la fuga nel “*presentismo*”: guardare *soltanto* a ciò che capita *adesso* e a *me*; il passato non importa perché *io non c’ero ancora*; il futuro non importa perché *non ci sarò più*.

Quello che vale per il rapporto tra individui che diventano persone deve valere anche per il rapporto fra Stati. La guerra è il momento della sopraffazione, ed anche del furto dell’identità culturale di un Paese, della sua anima, della sua bellezza; la pace è una condizione essenziale e uno strumento indispensabile per ridare a ciascun paese e a ciascuna persona ciò che a loro era stato rubato.

Occorre restituire a un popolo gli elementi che costituiscono la sua identità: tra essi le opere che testimoniano il suo passato. Per operare concretamente a favore della pace in terra possono offrire un contributo essenziale le risorse della memoria e della speranza.

\*

#### **4. Dal profitto al rispetto.**

Il collegamento tra il passato (il patrimonio storico-artistico) e il futuro (il paesaggio, poi visto esplicitamente come ambiente, con le sue potenzialità e implicazioni) si realizza attraverso la cultura; ma anche attraverso il riconoscimento delle possibilità di crescita economica e di occupazione che la testimonianza di quel patrimonio rappresenta per il Paese. Questo tema impone una riflessione sull’intervento pubblico e gli investimenti privati nell’intero ambito del finanziamento, ricerca, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio storico e artistico.

Nel sostenere un’attività fondamentale come la ricerca per ricostruire la storia dell’uomo e la progettazione del futuro occorre evitare nei limiti del possibile un approccio soltanto economico che comprima la dimensione sociale e quella culturale. Tutto ciò si inserisce nella tutela dell’ambiente in tutte le sue implicazioni; in esse è evidente il potenziale conflitto tra profitto e tutela della cultura.

Purtroppo, sembra sempre vincere la logica del profitto. Bisogna privilegiare un'economia che non agisca con tagli orizzontali, ma operi scelte avvedute nell'allocazione delle risorse per conservare, gestire e valorizzare il patrimonio del passato, a partire da quello archeologico e da ciò che lo compone. Per questo è necessaria una valutazione politica alta della riqualificazione del territorio alla luce delle peculiarità che si radicano in esso.

Questo tema apre una serie di riferimenti ulteriori e molto importanti sui nuclei essenziali di una ricerca che si proietta sul riconoscimento e il rispetto delle culture in un settore che invece è stato sempre caratterizzato da spoliazioni, colonizzazioni, predazioni come forma di dominio. L'espropriazione del patrimonio culturale e storico/archeologico in particolare, è legata a una sorta di "diritto di predazione" del vincitore; un "diritto" testimoniato anche simbolicamente – ad esempio attraverso la fotografia – quasi a consolidare la posizione di supremazia, di colonialismo, di affermazione del più potente rispetto al più debole.

Si apre quindi l'interrogativo su come ripristinare un equilibrio che compensi le spoliazioni; che riporti su un piano di reciprocità, di parità, di rispetto reciproco il rapporto tra paesi. Penso ai saccheggi di guerra passati e attuali; alle spoliazioni in medio Oriente; alla razzia nazista delle opere d'arte nel nostro Paese; ma anche al furto per soddisfare l'avidità dei mercati e l'investimento degli speculatori. Tutto ciò delinea un panorama preoccupante che va dalla criminalità organizzata alla criminalità "domestica" dei tombaroli che frugano il terreno alla ricerca di "cocci".

Più che una restituzione coatta, nel tentativo di cancellare le conseguenze della predazione di guerra o per furto, si tratta di realizzare uno scambio in termini di *reciprocità*. La restituzione di un bene archeologico, originato nel territorio di un Paese, è riconoscimento ed espressione della sua vita culturale e sociale, connotazione della sua antropologia; potrebbe essere "compensata" dalla messa a disposizione di altre risorse archeologiche per un impiego concordato da parte del Paese "predatore".

La spoliazione nega il valore del bene sottratto, lo riduce a mero oggetto. È importante distinguere in modo preliminare il lavoro dell'archeologo dall'azione di chi scava per trovare un oggetto ma non *guarda* lo scavo, che è l'equivalente di bruciare una biblioteca senza leggerne i manoscritti. Quando uno scavo viene eseguito al solo fine di trovare dei reperti da vendere sul mercato, brucia una biblioteca di cui non si conosce il contenuto. E la prima cosa che la biblioteca dell'archeologia contiene è il suo percorso; la procedura dello scavo come lettura del tempo e ricostruzione della storia di ciò che giace nascosto nel terreno che custodisce e occulta l'oggetto di cui si va alla ricerca.

La storia purtroppo ci ha abituato anche ad altre forme di negazione, con la tendenza a cancellare *in toto* la memoria di un popolo attraverso la realtà e gli oggetti che ne danno testimonianza. Penso all'emergere di questa tendenza soprattutto negli Stati Uniti per cancellare la memoria storica della

cultura greca e romana. La ricerca dei loro reperti è motivata ora dalla spinta alla riduzione della portata universale di quella cultura: così da limitarla al settore di interesse specialistico della storia e cultura dell'antico Mediterraneo.

La stessa connotazione nazionalistica dell'archeologia per un verso porta all'enfaticizzazione del valore dei beni culturali, con fenomeni di spettacolarizzazione come la processione delle mummie nella loro traslazione alla nuova sede del Museo del Cairo. Per un altro verso porta all'esaltazione della dimensione nazionalistica. Per un altro verso ancora può facilmente rovesciarsi nel suo opposto, ovvero nella negazione del passato.

Un atteggiamento simile si è registrato in Cina per un lungo periodo, quando si decise di cancellare tutti i segni del passato che portano con sé una storia di oppressione, colonialismo e schiavismo. Viene negato il portato positivo della civiltà rappresentato dalla Rivoluzione francese e americana: vanno quindi cancellati e letteralmente distrutti i segni di questo percorso. Si realizza una sorta di razzismo antirazzista in cui si considerano solo gli aspetti negativi di una cultura come quella europea occidentale, che pure ha prodotto la democrazia e molto altro di positivo accanto ai non pochi guasti.

Si ripropone qui l'errore intrinseco di ogni forma di negazione radicale. La cancellazione delle tracce di un passato drammatico, finanche atroce, ne favorisce la rimozione; ma provoca il rischio di una sua ripetizione. Questo induce a riflettere sul valore civile dell'archeologia dello sterminio: si pensi alla conservazione dei residui esistenti nei luoghi ove è stato praticato a partire dalla spianata del campo di Auschwitz ieri, per giungere oggi al cimitero dei migranti nel Mediterraneo.

L'archeologia e la ricostruzione dei luoghi del passato testimoniano anche altre storie: quella del lavoro quotidiano di milioni di persone testimoniato dall'archeologia industriale, che ci racconta i luoghi e le sedi di quel lavoro e il loro cambiamento nel corso dei secoli; quella dei luoghi di detenzione per espiare una pena e/o per separare i "diversi"; quella degli ospedali e degli ospizi per la malattia e per la povertà; quella della nascita e dello sviluppo della esperienza religiosa e del culto.

\*

## **5. La "restituzione" della memoria.**

Tutto questo riporta alla necessità della restituzione dei beni oggetto di saccheggi e di furto, che è motivata da diverse ragioni. In primo luogo vi è il valore etico, non nel senso della morale classica, ma nel senso proprio di una morale nella geopolitica, del rapporto tra organismi internazionali e tra Stati. Questo rapporto richiede la consapevolezza che il patrimonio illegittimamente acquisito è un "peso storico".

La sua conservazione ha lo scopo di dimostrare la nostra superiorità, la nostra sovranità su altri paesi e su altre realtà storiche e culturali. È un discorso che sottolinea la necessità di una negoziazione che vada al di là dello scambio soltanto sinallagmatico e risarcitorio, verso un riconoscimento reciproco.

Nel processo di recupero dell'identità di un popolo attraverso la restituzione della memoria, una fase di importanza centrale è rappresentata dalla preservazione, dalla conservazione dei beni materiali e artistici, dalla creazione di una cultura museale. È un fenomeno importante che testimonia un'apertura sul piano geopolitico globale; sottolinea il riconoscimento del valore universale dell'archeologia.

È un ritorno del bene-oggetto allo spazio ove è nato; una riconciliazione tra la dimensione del tempo e quella dello spazio; una ri-collocazione di quel bene nel contesto cui appartiene e dove è restato sepolto per molto tempo. La ricongiunzione tra queste due dimensioni presuppone anche una nuova e diversa concezione giuridica del bene quale parte della natura e dell'ambiente, che sono presupposti di una categoria di bene comune meritevole di tutela costituzionale.

Il significato più profondo di una trasformazione della cultura museale sta proprio nella necessità che le testimonianze del nostro passato ritornino nel luogo nel quale sono state formate. Dobbiamo far rivivere una concezione museale che vada oltre la mera conservazione e realizzi il ritorno all'origine della traccia, al sito dello scavo da cui è stata estratta. Così da attuare un altro concetto fondamentale nell'arte e nell'archeologia come nel diritto: il rapporto tra il tempo e lo spazio.

Il bene archeologico e storico come bene comune porta a una riflessione sul rapporto tra tutela del bene pubblico e investimenti privati. Occorre non solo superare il cliché che la conoscenza e la tutela del patrimonio storico-artistico siano un ostacolo allo sviluppo economico; ma anche valorizzare quel bene attraverso il rapporto tra il reperto archeologico e l'ambiente circostante.

\*

## **6. Dalla conservazione del passato alla progettazione del futuro...**

Il paesaggio deve essere *visto* o deve essere anche *vissuto*? Non c'è dubbio che debba essere vissuto. Lo stesso discorso vale anche per il risultato dell'attività umana testimoniata dalla ricerca: l'articolo 9 della nostra Costituzione è una grande novità da questo punto di vista anche se c'erano già stati precedenti quali la legge Bottai del 1939 a difesa di una cultura sul patrimonio storico del passato.

L'articolo 9 della Costituzione è una delle norme più stimolanti: istituisce un rapporto tra passato, patrimonio storico e archeologico, progetto ambientale e futuro soprattutto alla luce delle prospettive e delle potenzialità aperte dalla nuova e più ampia formulazione degli articoli 9 e 41 della



Costituzione. Un futuro che adesso sta assumendo le tinte fosche di una previsione negativa di fronte a tutti i problemi sociali e ambientali che viviamo, a cominciare dalle conseguenze della pandemia per precipitare in quelle della guerra.

Una conoscenza senza la virtù, in tutti i significati che sono attribuiti alla parola virtù, è una conoscenza mutilata, parziale, ridotta, che perde notevolmente il suo valore. È un tema cui sinora abbiamo pensato troppo poco; una riflessione che vale per l'ambiente, per le città, le foreste, la campagna e per il panorama; ma anche per i beni archeologici e artistici quali beni comuni.

Abbiamo avuto in passato (e ancora oggi) la tendenza a radicare i beni, le realtà materiali e non solo quelle, all'interno di due categorie rigide: pubblico o privato. Queste a loro volta si articolano in una serie di sottocategorie: nell'ambito del pubblico c'è il demanio statale, il demanio regionale, il patrimonio disponibile. Inoltre, vi è una complessa elaborazione sul rapporto tra il bene pubblico e la gestione di esso da parte del privato.

Stiamo lavorando tuttavia secondo una logica ormai sorpassata che non pare abbia avuto particolare incidenza anche nel campo dell'arte, della ricerca storica e dell'archeologia. Si deve invece assicurare la fruibilità collettiva, il godimento da parte di tutti del bene, indipendentemente da chi ne è proprietario e iscrive la sua proprietà in un registro pubblico o privato. È chiaro che se il bene è un bene pubblico sarà maggiore lo spazio di intervento: ma occorrerà sempre il contributo del settore privato per una sinergia che è indispensabile alla sua cura e conservazione.

È quindi lecito lo sfruttamento delle potenzialità economiche del patrimonio storico-artistico, però con la cautela che deriva dalla necessità di non trasformarlo in una realtà esclusivamente economica. Quello sfruttamento non può risolversi in una prospettiva indifferente verso gli abusi edilizi e paesaggistici e i sacrifici imposti al patrimonio archeologico per realizzare infrastrutture moderne. Alcune novità si sono affacciate recentemente con un percorso in cui si richiede la comunicazione di ogni iniziativa ai vari livelli e il miglior uso della tecnologia che si possa realizzare.

Territorio, ambiente, paesaggio, sono presupposti tecnico-giuridici di dispute difficili da comporre: chi ha la competenza sulla tutela del territorio, chi ha la competenza a valorizzarlo, chi ha la competenza sulla difesa del paesaggio? La riforma costituzionale del 2001, purtroppo, è stata conclusa frettolosamente e male. È stata il frutto di una maggioranza ridottissima; è stata licenziata nell'illusione che ciò fosse sufficiente a frenare aspirazioni separatiste presenti nella società e nella politica. È stata veramente un'occasione sprecata per affrontare in modo corretto il rapporto tra l'unità del Paese e le autonomie.

Tant'è vero che la Corte costituzionale ha dovuto lavorare intensamente per cercare di trovare nell'attuazione di quella riforma un accordo per la ripartizione delle competenze tra Stato e

autonomie. La Corte ha concluso che occorre una leale collaborazione – nel senso giuridico e non sociologico – perché le tre dimensioni (territorio, ambiente, paesaggio) non sono altro che tre modi di vedere e quindi di definire, un'unica realtà.

L'interpretazione giurisdizionale e accademica della Costituzione hanno letto l'articolo 9 in un modo all'apparenza più ampio dalla sua formulazione; hanno ricompreso nella tutela del paesaggio quella dell'ambiente. Era necessaria questa visione comprensiva perché quando la Costituzione venne scritta l'ambiente non era ancora una realtà concreta, riconosciuta dall'uomo; solo dopo si è cominciato a scoprirlo, conoscerlo, tutelarlo.

La riforma degli articoli 9 e 41 – con il riferimento esplicito all'ambiente, alla biodiversità, all'equilibrio degli ecosistemi e all'interesse delle generazioni future – ha arricchito quella visione.

Voler porre invece una contrapposizione tra territorio e ambiente per cui il territorio sarebbe di competenza esclusiva delle regioni mentre l'ambiente sarebbe di competenza dello Stato. Voler trovare una distinzione rigida tra esso e il paesaggio finisce per generare aggravii burocratici e conflitti, che sono spesso conflitti politici oltre che concettuali.

Il riferimento alla leale collaborazione non riguarda solo le singole realtà amministrative e le istituzioni del Paese; il patrimonio archeologico come quello artistico sono patrimoni globali, beni comuni dell'umanità. Per questo, tra l'altro, occorre operare o per le restituzioni di beni che sono stati asportati; o quantomeno per un approccio che sia diretto alla leale collaborazione non solo tra lo Stato e le regioni ma anche tra gli Stati.

\*

## 7. (segue) ... attraverso la cultura.

Da ciò il ruolo essenziale degli articoli 9 e 41 della Costituzione, soprattutto con la loro recente riforma, per una riflessione sia sulla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca; sia sulla tutela della memoria (il patrimonio culturale ed artistico) e sul progetto del presente e del futuro (il paesaggio, *rectius* l'ambiente). Una riflessione sul rapporto fra spazio (paesaggio, territorio e ambiente) e tempo (patrimonio storico e artistico) nel contesto della globalizzazione, di fronte a tutto il seguito di interrogativi e di contraddizioni che quest'ultima solleva a proposito della “pari dignità” di persone e di popoli.

È profondamente attuale e concreto il trittico delineato dall'articolo 9 fra cultura, patrimonio storico e artistico e paesaggio.

L'ambiente da *materia* (anzi “non materia” per la sua ampiezza secondo la giurisprudenza costituzionale) diviene anche esso, con il suo richiamo agli ecosistemi, alla biodiversità e all'interesse

delle generazioni future, un principio fondamentale della Costituzione insieme alla democrazia, alla libertà, all'eguaglianza, alla solidarietà, alla laicità ed agli altri principi che segnano la nostra convivenza. Ma richiede numerosi e incisivi interventi di “restauro”.

Il patrimonio culturale è il segno più evidente dell'identità di una comunità, della sua unità e delle sue divisioni, della sua storia. Con esso lo sono particolarmente il patrimonio storico, artistico e ambientale; sono inscindibilmente connessi fra di loro, in una interdipendenza reciproca (“*simil stabunt, simil cadent*”).

La conoscenza di quei patrimoni – ai diversi livelli – e la loro fruizione da parte di tutti i membri della comunità, in condizioni di *par condicio* e di agevole accessibilità, è essenziale per il pieno sviluppo della persona umana, per il raggiungimento e per il riconoscimento della sua pari dignità sociale (articolo 3 della Costituzione).

Questa funzione è certamente prioritaria rispetto all'obiettivo di produrre reddito attraverso lo sfruttamento del patrimonio culturale, come oggi da molti si chiede. Essa è altresì essenziale per superare la frattura altrimenti difficilmente evitabile tra l'“oggetto (e il monumento) bello, antico, prezioso, raro” e la quotidianità; tra lo spazio chiuso e troppo spesso elitario del museo o del monumento e lo spazio aperto della vita e dell'esperienza comune di tutti, perché (osserva Andrea Carandini) «*la sola bellezza sradicata dai valori del contesto... si accompagna spesso a un senso di tristezza*». Inoltre vi è il rischio – per usare un linguaggio concreto – che il bene artistico diventi “bello perché caro”, anziché “caro perché bello”, nella logica imperante del mercato e del profitto.

Nel trittico tra cultura, patrimonio storico-artistico e paesaggio occupano un posto di tutto rilievo le biblioteche ed i musei, che svolgono il proprio ruolo essenziale di ponti tra il passato e il futuro. Un tempo intesi esclusivamente come depositi di reperti e di libri, devono essere adeguati alle avvenute mutazioni socio-culturali e tecnologiche.

Questo percorso – dalla biblioteca e dal museo per la mera conservazione a quella per lo studio e la ricerca – è suggerito dall'esperienza; dalle linee-guida internazionali, europee e nazionali; dall'evoluzione legislativa con il coinvolgimento della realtà regionale e locale accanto a quella statale.

\*

## **8. La memoria del passato e il progetto di futuro nell'articolo 9.**

Il dialogo tra passato e futuro, fondato sulla cultura, ci permette di vivere l'unica realtà possibile: la complessità del presente.

Il nostro rapporto con la bellezza e con la ricchezza del passato e della natura è reso consapevole,

possibile ed è sviluppato grazie alla cultura e alla ricerca, attraverso la conservazione delle tracce del passato e la tutela dell'ambiente, di fronte ai guasti sempre più irreparabili che esso subisce a livello globale e locale; così da compromettere il futuro. Abbiamo la pretesa dissennata di dominare e di sfruttare l'ambiente e ci illudiamo di compensarla con gli strumenti offerti dal progresso tecnologico.

Da ciò l'importanza degli articoli 9 e 41 della Costituzione per una riflessione sia sulla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca; sia sulla tutela della memoria (il patrimonio culturale ed artistico); sia sulla comprensione del presente e dei suoi molteplici problemi; sia sul progetto del futuro (l'ambiente e le prossime generazioni). Occorre ripensare il rapporto fra spazio (paesaggio, territorio e ambiente) e tempo (patrimonio storico e artistico) nel contesto di crisi della globalizzazione, di fronte a tutto il seguito di interrogativi e di contraddizioni che caratterizza quest'ultima.

Nella logica e nella continuità del rapporto fra memoria del passato e progettualità per il futuro, quella riflessione iscrive i beni cui si riferisce l'articolo 9 della Costituzione – nella formulazione “riduttiva” originaria e più ancora in quella ampia della sua recente riforma nel 2022 – nella categoria di quelli comuni.

La riflessione cerca di seguire il percorso di accessibilità, di salvaguardia e di sviluppo di quei beni nella prospettiva di un'economia *della* cultura, con i suoi limiti e le sue peculiarità; non nella prospettiva di un'economia *di* cultura, con i suoi tagli sbrigativi alle risorse e agli strumenti o con il predominio della logica di sfruttamento. È una riflessione che cerca di superare l'equivoco e la tendenza a comprimere la fruizione di quei beni da parte di tutti in una logica soltanto di profitto per pochi; o al contrario la pigrizia di abbandonarla al disinteresse e al destino della *res nullius* (ciò che è di tutti non è di nessuno, o meglio del primo che se ne impadronisce).

Infine è una riflessione dedicata all'ambiente come arcipelago di valori spesso in conflitto fra di loro, di cui offrono una fotografia spietata l'enciclica *Laudato si'* di Papa Francesco del 2015 e la sua recente Esortazione apostolica del 2023 sul disinteresse sostanziale verso quella denuncia e sull'inerzia dei sette anni trascorsi fra di esse, di fronte alla gravità e all'urgenza dei problemi ambientali. Il suo ammonimento – sul rischio di un secondo diluvio universale di cui molti cominciano a rendersi conto – si ricollega al “Cantico” del suo omonimo : Francesco di Assisi, protagonista dell'ecologia al pari di lui, novecento anni addietro.

\*

## **9. Dalla prospettiva antropocentrica riduttiva a quella ecocentrica più ampia.**

Per cogliere la portata della riforma dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione nel 2022

occorre muovere dal percorso costituzionale del concetto di ambiente e dal suo significato.

Dalla previsione (nella formulazione originaria dell'articolo 9) di una "tutela del paesaggio" si passa alla menzione esplicita (con la riforma del titolo V della Costituzione nel 2001) ma riduttiva dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nell'articolo 117, a proposito della competenza legislativa di Stato e Regioni.

Con l'ultima riforma l'ambiente viene infine ricondotto esplicitamente nell'articolo 9 unitamente alla biodiversità, agli ecosistemi (questi ultimi richiamati al plurale) e all'interesse delle future generazioni. L'ambiente si evolve da materia a principio fondamentale della Costituzione.

Si evidenzia così esplicitamente l'oggetto della tutela, nei termini in parte già espressi in via di interpretazione consolidata dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria e dalla dottrina attraverso i riferimenti in parte espliciti nel testo precedente dell'articolo 9 e in parte nuovi con la riforma. Si tratta di confrontare fra di loro la prospettiva ecocentrica e quella antropocentrica. La prima di esse è legata all'influenza dell'ambiente sull'uomo; la seconda, al contrario, è legata all'influenza dell'uomo sull'ambiente.

La prospettiva antropocentrica era stata sino ad ora prevalente e in aumento a causa di un duplice ordine di fattori. Da un lato vi era la crescita vorticoso del progresso scientifico e tecnico, utile ad agevolare lo sfruttamento delle risorse naturali. Da un altro lato vi era la logica invadente e inquinante del perseguimento del profitto a qualsiasi prezzo, mediante lo sfruttamento della terra e dei suoi frutti in un contesto di progressione geometrica della popolazione del pianeta; con l'illusione di compensare quel prezzo attraverso lo sviluppo tecnologico.

È evidente la necessità di un equilibrio tra queste due prospettive che troppo spesso sono state artificialmente messe in contrasto l'una con l'altra. A tal fine si deve tener presente il rapporto fra l'uomo e la natura e quindi fra l'ecosistema urbano, quello forestale, quello agricolo.

Città, bosco/foresta e campagna sono tre componenti, che dovrebbero essere in armonia fra di loro. Stimolano il cambiamento assai rilevante dell'ambiente urbano, forestale e agricolo: sono sotto gli occhi di tutti, con i loro aspetti positivi ma anche con i loro effetti patologici. Questi ultimi derivano altresì (forse soprattutto) dal comportamento dell'uomo e dallo sviluppo tecnologico: riscaldamento del pianeta; cambiamento del clima; inquinamento e scomparsa della biodiversità; alterazioni dell'equilibrio degli ecosistemi...

Si apre la via ad un altro interrogativo. Il rapporto fra la natura e l'evoluzione tecnologica ci ha portato rapidissima a risultati insperati; ma anche ad una serie di problemi nuovi, non conosciuti, forse non prevedibili sino a poco tempo addietro, non facilmente risolvibili.

La sfida sembra essere stata almeno in parte raccolta attraverso la recente riforma dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Comporta una dimensione nuova, caratterizzata dall'esplicito richiamo alla biodiversità e all'interesse delle generazioni future, sulla scorta di un'indicazione della Corte costituzionale tedesca nel 2021 e di altre iniziative giudiziarie meno incisive in diversi paesi.

\*

## **10. Le ragioni della riforma: non l'ambiente in funzione dell'economia ma quest'ultima in funzione di esso, per uno "sviluppo umano sostenibile".**

Con la riforma degli articoli 9 e 41 nel 2022 si aggiungono loro ambiente, biodiversità, ecosistemi e interesse delle future generazioni ed un limite alla libertà di iniziativa economica (la salute e l'ambiente).

Si dimostra così che la Costituzione è sempre attuale; deve e può essere aggiornata senza essere demolita, come purtroppo spesso si vuole; soprattutto deve essere attuata. Si individuano gli obiettivi delle riforme per il futuro prevedendolo esplicitamente e ponendo sullo stesso piano paesaggio, ambiente, biodiversità.

Accanto all'arricchimento dell'articolo 9 rispetto al patrimonio paesistico, si aggiunge la tutela degli animali rispetto ai danni che loro sono provocati dall'uomo, se pure con una riserva di legge non prevista per gli altri profili e componenti del principio dell'ambiente; si aggiungono all'articolo 41 il divieto a recar danno alla salute e all'ambiente e la possibilità e la necessità di indirizzare e coordinare l'economia pubblica e privata alla salute e all'ambiente.

È una prospettiva stimolante e affascinante purchè non rimanga soltanto una bella serie di parole: quelle con cui ad esempio per troppo tempo abbiamo declamato l'articolo 9 della Costituzione in teoria, disattendendolo clamorosamente nella sua funzione concreta.

Si pensi alla deforestazione, allo stato delle nostre coste, alla cementificazione progressiva del territorio, alla devastazione del suolo, alla scomparsa dei ghiacciai. Sono tutti elementi che ci hanno portato a questa situazione. Con la riforma si consolida il percorso e il rapporto fra passato e futuro che è stato avviato prima dalla Costituzione; poi dai "pretori d'assalto", fra i primi che cominciarono a capire i problemi e i rischi dell'ambiente proprio per la loro vicinanza al territorio; poi dalla dottrina e da alcuni fra gli amministratori degli enti locali; sino a raggiungere e a smuovere un'opinione più ampia.

Ci sono state e ci sono tuttora delle obiezioni a questo passo in avanti: prima fra tutte la paura di una valanga di cambiamenti nella Costituzione; ogni cambiamento rischia di essere peggiorativo rispetto al testo originario e desta obiettive perplessità. Se tocchi la Costituzione capita come con le

frane: levi un masso come un bastoncino nel gioco dello *shangai* e viene giù tutto.

Ma questo è un rischio (prospettato da alcuni più attenti) che si può evitare con l'attenzione e con la "selezione" delle richieste di riforma nel dibattito sull'autonomia regionale e con la tutela unitaria dell'ambiente, necessaria perché esso non conosca confini. Oppure al contrario si può porre in essere un uso spregiudicato della Costituzione per esigenze di una politica della quotidianità, o anche per nascondere sotto l'alibi della sua "vecchiaia" la sua mancata attuazione.

La campagna elettorale è una cosa, il cambiamento della Costituzione è un'altra, in coerenza con il noto detto secondo cui gli uomini di Stato si preoccupano delle prossime generazioni e invece i politici si preoccupano delle prossime elezioni.

Per questo ogni cambiamento deve essere attuato con i limiti, l'attenzione, i ripensamenti e i filtri che la stessa Costituzione prevede per le sue modifiche. Queste ultime sono comunque condizionate dal rispetto dei suoi valori fondanti riconducibili all'essenza della democrazia e della forma repubblicana.

La concezione dell'ambiente come bene globale può aiutare a superare le concezioni del sovranismo e della logica nazionalista, perché il degrado dell'ambiente non conosce confini. Penso ai timori e alle conseguenze provocati da alcuni incidenti nucleari che ormai hanno fatto storia e che si ripropongono drammaticamente come strumenti e tattiche per la guerra di aggressione.

È lontano il tempo in cui si temeva la bomba atomica; oggi se ne discute nei *talk show* come strumento tattico della guerra e ciò non sembra certo rappresentare un progresso.

Il problema della priorità della tutela dell'ambiente rispetto a tutte le altre esigenze richiede di capovolgere un rapporto che finora ha visto l'ambiente in funzione del mercato e dell'economia; adesso invece si deve cercare di vedere il mercato e l'economia in funzione o almeno non in contrasto con gli obiettivi ambientali. Sono obiettivi di sopravvivenza del genere umano, di vivibilità della persona e del pianeta; richiedono di riflettere su cosa si intenda per sostenibilità dello sviluppo e sui soggetti cui essa vada riferita: la persona e la natura, oppure il mercato e il profitto.

\*

## **11. L'interesse delle generazioni future.**

Il riferimento esplicito all'interesse delle generazioni future è stato sottolineato da ultimo in un incontro quadrilaterale (nel giugno scorso) della Corti costituzionali di Italia, Francia, Spagna e Portogallo sui diritti di quelle generazioni in tema di ambiente e salute. Un incontro originato dal dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca su di una legge tedesca del 2019 sulle emissioni di gas nell'atmosfera.

Si è in particolare affrontato sia il problema dei diritti di chi non è ancora nato; sia dei giovani già ora esposti ai rischi del cambiamento climatico; sia dell'equilibrio che deve trovarsi tra le due categorie, per non privilegiare eccessivamente l'una o l'altra.

Si è sottolineata la necessità di consolidare la tutela dei diritti in quest'ambito in base ai "principi cardine" di non regressione, di proporzionalità e di solidarietà in sede intergenerazionale, internazionale e interdisciplinare. È stata essenziale a tal fine l'esperienza comune maturata con la pandemia e il ruolo sempre crescente svolta dalle Corti per cercare di rafforzare la fiducia nelle conoscenze acquisite attraverso la scienza, al fine di valorizzare in modo incisivo gli strumenti giuridici a tutela della dignità umana in tema di ambiente e salute.

Il riferimento delle Corti – nel loro recente incontro – alla necessità di precisare in modo sempre più puntuale il ruolo della scienza per rafforzare la fiducia nelle conoscenze che essa mette a disposizione, sottolinea un altro elemento assai importante: la necessità di una stretta sinergia, contestualità e un costante equilibrio tra la transizione ecologica e quella tecnologica.

Troppo spesso l'uso sfrenato e l'abuso, presuntuoso e senza limiti, delle risorse tecnologiche nell'uso e abuso delle risorse naturali – con l'orgoglio e la fiducia malriposta di sapervi comunque porre rimedio – è stato causa o concausa delle devastazioni ambientali a fine di profitto.

È egualmente importante, accanto alla modifica dell'articolo 9, quella strettamente connessa dell'articolo 41. Essa introduce accanto alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, il limite di recare danno alla salute e all'ambiente. Quest'ultimo limite apra un dubbio e una riflessione sulla esistenza o meno di un vincolo di gerarchia tra principi e fra diritti fondamentali.

Quel vincolo era stato recentemente negato dalla Corte costituzionale pur riconoscendo il "valore" primario dell'ambiente e della salute. Oggi con le decisioni della Corte successive alla riforma del 2022 il problema si ripropone di fronte al riferimento esplicito della Costituzione alla salute e all'ambiente.

L'articolo 41 aggiunge inoltre il riferimento ai fini ambientali oltre a quelli sociali, per i programmi e i controlli opportuni che la legge determina perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata.

Sembra difficile chiedere una risposta più chiara, esplicita e univoca alla domanda: sviluppo sostenibile per chi? Per il mercato e il profitto o per la persona e la natura?

Tuttavia è altrettanto importante evitare un ritorno al passato attraverso un "veteroambientalismo rigido", rivolto ad una "decrescita felice" che non è in realtà accettata da molti e che potrebbe finire per risolversi in una "crescita zero".



Le Corti costituzionali del c.d. quadrilatero, al fine di questo equilibrio richiamano i “principi cardine” dianzi accennati. La nostra Corte nel 2013 aveva segnalato la assenza di una gerarchia rigida tra i “principi fondamentali” e di una “tirannia” di alcuni diritti fondamentali sugli altri. Secondo la Corte non esistono “diritti tiranni”: il bilanciamento tra i valori è sempre necessario, fermo restando quel valore primario; ma nella giurisprudenza della Corte sembra affiorare oggi qualche perplessità di fronte alla drasticità della esclusione proposta in precedenza da essa per una gerarchia fra i diritti inviolabili.

Il problema delle emergenze in materia ambientale e di salute – sempre più invadente e dirompente – e quello della preparazione e delle responsabilità per fronteggiarle propongono una serie di alternative che rientrano nel complesso rapporto fra la modernità e il futuro.

È un rapporto che richiede un approfondimento ben diverso da quello ipotizzabile per cenni sommari. Le sue premesse appartengono alla competenza delle scienze sociali per quanto riguarda sia l’evoluzione delle forme di una *governance* anticipatoria del futuro, sia la preparazione delle modalità per affrontare quelle emergenze.

È sufficiente richiamare qui le alternative possibili : la prevenzione, la deterrenza, la precauzione, la prelazione e la preparazione; nonché le varianti di esse nel rapporto col futuro, nel carattere delle diverse minacce, negli effetti, negli agenti e nella loro struttura temporale.

Ai fini di questa riflessione occorre riconoscere in primo luogo le pandemie e le guerre come segnali importanti di un’organizzazione sociale e geopolitica sempre più insostenibile; e valutare se, in quale modo ed a quale prezzo è possibile un cambiamento.

Occorre in secondo luogo evitare che l’attenzione alla tutela delle generazioni future non si risolva nel sacrificio sproporzionato ed eccessivo delle generazioni attuali; ma questo è un tema che deve essere rinviato a un successivo momento.